

**

Articolo 1. [Istituzione della forma pensionistica].

1. Sono obbligatoriamente iscritti ad apposita Gestione Separata presso l'INPS i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia regolato dai contratti collettivi nazionali applicati alla società Equitalia s.p.a., Riscossione Sicilia s.p.a. e nelle società da esse partecipate. Sono altresì iscritti i dipendenti dei concessionari privati del servizio di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che risultavano in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e per i quali, alla medesima data, sussisteva l'obbligo di contribuzione al Fondo di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377.
2. Per i lavoratori che accedono al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il contributo alla Gestione Separata di cui al comma 1 è a carico del Fondo di solidarietà di cui al presente comma ed è dovuto alla Gestione Separata fino alla maturazione del diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità.
3. L'iscrizione alla Gestione separata di cui al comma 1 è finalizzata unicamente all'erogazione di un trattamento pensionistico in forma di rendita. Non sono consentiti trattamenti in forma di capitale, ad eccezione del trattamento disposto dall'articolo 3, comma 6.

Articolo 2 (Contributi)


1. Il contributo alla Gestione separata di cui all'art. 1 è dovuto nella misura percentuale complessiva del 5,5 per cento ed è applicato sul reddito di lavoro dipendente, al lordo di ogni altro contributo previdenziale e assistenziale obbligatorio, determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. La misura percentuale complessiva di cui al precedente comma 1 è ripartita in un contributo del 3,30 per cento a carico del datore di lavoro cui si sommerà l'aliquota di cui all'art. 5 comma 3, e in un contributo del 2,20 per cento a carico del lavoratore.
3. Il lavoratore può optare per il versamento alla gestione separata del trattamento annuo di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile. In tal caso non trovano applicazione, limitatamente alle quote devolute alla gestione separata di cui all'articolo 1, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
4. Nei limiti delle quote di TFR devoluto alla Gestione separata, l'iscritto può chiedere anticipazioni alle condizioni e con gli effetti, anche fiscali, previsti dall'articolo 11, comma 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.


VIGUA










FABI


 Decreti



SNACEE



FIBA CISE



UGL



FISAC



Articolo 3 (Prestazioni)

1. Gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 1 hanno diritto al trattamento pensionistico se maturano il diritto alla pensione di vecchiaia e/o a quella di anzianità nonché alla pensione di invalidità/inabilità e/o a quella ai superstiti.

2. Tutti i contributi versati per ciascun anno dal datore di lavoro e dal lavoratore alla Gestione Separata costituiscono il montante individuale contributivo annuale dell'iscritto. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa nonché l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e delle relative ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

3. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale da convertire in pensione, il montante contributivo si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.

4. Il tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 3 è dato dalla variazione media quinquennale positiva del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.

5. L'importo della pensione annua è determinato soltanto secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi rivalutato con i criteri di cui al precedente comma, per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i casi in cui, in deroga all'articolo 1, comma 3, in ragione del ridotto ammontare del montante contributivo individuale e al fine di contenere i costi di gestione della posizione individuale dell'iscritto, la prestazione pensionistica è erogata in unica soluzione ed in forma di capitale.

7. L'iscritto alla gestione separata di cui all'art. 1, qualora cessi l'attività lavorativa che ha dato luogo all'obbligo di tale iscrizione, può conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari alla gestione medesima. L'iscritto entro dalla data di cessazione del rapporto di lavoro che ha determinato la cessazione dell'obbligo di contribuzione nella Gestione separata di cui all'articolo 1, presenta domanda di autorizzazione all'INPS. Il contributo volontario è dovuto, per tutti gli anni mancanti al conseguimento del diritto alla pensione ai sensi del comma 1, nella misura del (...per cento) annuo dell'ultima retribuzione percepita nell'anno precedente a quello della cessazione lavorativa. Il contributo annuale è altresì rivalutato con il coefficiente indicato nel comma 4. La contribuzione volontaria è versata, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'INPS con la comunicazione dell'accettazione della domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

UNICA

UNICA
 INPS
 SNAE
 FIBA
 CISE
 UOC
 2

8. In tutti i casi in cui l'iscritto non consegua il diritto alla pensione della Gestione Separata, i contributi sono restituiti all'iscritto o ai suoi aventi causa. *evolutati*

Articolo 4. (Norme Transitorie)

1. Per i soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge al Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, la contribuzione già versata al predetto fondo, rivalutata ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, contribuisce alla formazione del montante contributivo individuale.

2. I soggetti già iscritti alla data del ... al Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, possono optare per il mantenimento del diritto alle prestazioni in forma di capitale previsti dalla predetta legge.

Articolo 5 (Altre disposizioni)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è definito l'assetto organizzativo e funzionale della gestione separata di cui all'articolo 1 e del rapporto assicurativo degli iscritti.

2. L'assetto organizzativo della gestione ed il rapporto assicurativo degli iscritti sono definiti in base ai principi contenuti nella legge 8 agosto 1995, n. 335 per le forme di previdenza obbligatoria a contribuzione definita e a capitalizzazione.

3. alla percentuale a carico azienda di cui al comma 2 dell'art. 2 si sommerà un'aliquota pari alla differenza tra l'1 per cento e la nuova aliquota già dovuta per l'assicurazione temporanea di gruppo allo speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali e soggetta ad autorizzazione ministeriale.

4. Sono abrogate, a decorrere dal ... le disposizioni di cui agli art..... della legge 2 aprile 1958, n. 377.

1

Alf. ...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

<